Sistema LEGGI D'ITALIA Leggi d'Italia

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
D.M. 29-3-2006
Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2006, n. 105, S.O.

D.M. 29 marzo 2006 (1).

Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006 (2) (3).

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2006, n. 105, S.O.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 1 dell'*art. 43, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368*.

(3) Emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'*art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la *legge 3 agosto 2001, n. 317*, che ha previsto l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il *decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*, che dall'art. 34 e seguenti prevede che una scuola di specializzazione medica operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

Visto l'*art. 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999*, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visto il *decreto ministeriale 23 ottobre 2000*, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visti i decreti ministeriali in data 6 maggio 2002 e 16 giugno 2003, relativi alla sostituzione di alcuni componenti nell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visti in particolare il comma 1 dell'*art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999*, che prevede, tra i compiti preventivi dell'Osservatorio, la determinazione degli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità e la indicazione dei requisiti di idoneità generali della rete formativa e delle singole strutture che la compongono;

Visto il *decreto ministeriale 1° agosto 2005* relativo al riassetto delle scuole di specializzazione mediche, che al comma 3 dell'art. 3 prevede che la rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali pertinenti allo svolgimento delle attività professionalizzanti, sia adeguata agli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visto il documento relativo agli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, trasmesso dal prof. Latteri, presidente dell'Osservatorio, allegato alla nota n. 62 del 9 febbraio 2005;

Vista la nota del presidente dell'Osservatorio n. 69 del 20 gennaio 2006, con cui è stato trasmesso il documento relativo ai requisiti di idoneità generali della rete formativa e i requisiti specifici in rapporto alle singole specialità;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Acquisita l'intesa del Ministro della salute;

Decreta:

---

1. Il presente decreto definisce gli standard generali, che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità e gli standard specifici relativi alle singole specialità, di cui all'allegato n. 1, facente parte integrante del presente provvedimento, conformemente a quanto disposto nell'*art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999*, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.

---

2. Il presente decreto definisce inoltre i requisiti di idoneità generali della rete formativa e i requisiti specifici delle singole specialità, di cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento, così come previsto dall'*art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999*, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.

Allegati [4]

---

(4) Si omettono gli allegati. Gli allegati sono stati rettificati con *Comunicato 29 settembre 2006* e con *D.M. 25 ottobre 2006*, ed integrati con *D.M. 22 gennaio 2008*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.